


20/1995



REGOLAMENTO
FORMAZIONE DI COMMISSIONI
CONSILIARI
(in vigore dal 18/04/1995)

N.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE E VERIFICA		APPROVAZIONE	
			ENTE	FIRMA	ENTE	FIRMA
0	18.03.1995	PRIMA EMISSIONE	RGQ		C.C.n.25	
1	20.09.1996	MODIFICA REGOLAMENTO	RGQ		C.C. n .60	
2	12.03.1998	MODIFICA COMMA 12 art.3	RGQ		C.C. n. 30	
3	10.12.2002	MODIFICA REGOLAMENTO	RGQ		C.C. n. 57	
4	31.03.2008	II EMISSIONE	RGQ		C.C. n. 14	



COMUNE DI BROLO
Provincia Regionale di Messina
◊ ◊ ◊
Ufficio Segreteria

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI

(art.15, comma 12, Statuto Comunale)

Articolo 1

(Commissioni Consiliari Permanenti)

Sono costituite in seno al Consiglio Comunale e nelle forme previste dallo Statuto del Comune di Brolo e dal presente regolamento le seguenti commissioni consiliari permanenti:

1. I° Commissione Permanente in sede di controllo e referente con i compiti di cui all'art.4 del presente regolamento;
2. II° Commissione Permanente in sede consultiva con i compiti di cui all'art.5 del presente regolamento;
3. III° Commissione Permanente in sede redigente con i compiti di cui all'art.6 del presente regolamento comunale.

Articolo 2

(composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti)

Ciascuna delle Commissioni Permanenti è composta da cinque consiglieri comunali e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio che la esprime.

Ciascuna delle Commissioni Permanenti è costituita con apposita delibera del Consiglio Comunale, con nomina dei relativi componenti con voto limitato e su base proporzionale, garantendo comunque la rappresentatività dei gruppi;

Ciascun componente dura in carica per la durata della Commissione stessa, salvo dimissioni, morte, decadenza dalla carica di Consigliere o revoca da parte del C.C., che comporta il rinnovo della Commissione, previa richiesta di revoca anche di un solo gruppo, di cui fa parte il commissario revocando.

Ciascuno dei gruppi consiliari regolarmente costituito ha diritto ad essere rappresentato, in maniera proporzionale, in tutte le commissioni permanenti.

Articolo 3

(funzionamento delle Commissioni)

Ciascuna delle Commissioni Permanenti elegge al suo interno a maggioranza un Presidente, che ne regola i lavori.

La prima convocazione avviene da parte del Presidente del Consiglio Comunale tramite avviso da notificare a tutti i componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Il Presidente della Commissione attiverà la Commissione Consiliare su propria iniziativa, su richiesta del Presidente del Consiglio C., su richiesta di un Capogruppo o di un componente della Commissione, entro trenta giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione dell'argomento da trattare.

La seduta è valida quando è presente la maggioranza dei componenti assegnati alla Commissione.

Nel corso della seduta, per quanto non previsto dal presente regolamento, il Presidente ha gli stessi poteri che l'apposito regolamento comunale attribuisce al Presidente del Consiglio Comunale.

Per l'espletamento delle loro funzioni le Commissioni si avvalgono dell'assistenza degli uffici comunali.

Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, salvo diversa determinazione.

Prima di riferire al Consiglio il Presidente della Commissione designa, per ogni relazione, un relatore che ne curerà la stesura. La relazione debitamente sottoscritta da tutti i membri formerà parte integrante e sostanziale della proposta di delibera agli atti.

Di ogni seduta delle Commissioni verrà redatto relativo verbale, che sarà custodito dall'ufficio di segreteria del Comune.

La Commissione, per la redazione del verbale, può richiedere all'Amministrazione di incaricare un dipendente comunale.

Il Consiglio Comunale su segnalazione del Presidente della Commissione può dichiarare decaduto il componente che si assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

Art. 4

(Commissione Referente e di Controllo)

La Commissione Referente e di Controllo coadiuva e relaziona al Consiglio al fine del controllo politico-amministrativo di quest'ultimo sull'andamento dell'Amministrazione.

Riferisce al Consiglio ai fini della valutazione di cui al secondo comma dell'art. 17 della L.R. 7/92, e successive modifiche ed integrazioni;

Riferisce al Consiglio sui casi di violazione da parte del Sindaco degli obblighi previsti dal secondo comma dell'art.17 della L.R.n.7 del 26 Agosto 1992,e successive modifiche ed integrazioni

Presenta una relazione in caso di convocazione del Consiglio Comunale per l'**attivazione** del procedimento di eventuale rimozione del Sindaco secondo la normativa vigente.

Art. 5

(Commissione Consultiva)

La Commissione Permanente Consultiva formula pareri obbligatori e non vincolanti al Consiglio sulle seguenti materie:

1. bilancio di previsione e consuntivo,
2. piani regolatori e territoriali e piani attuativi dello strumento urbanistico;
3. piani per il commercio,
4. adesione a consorzi;
5. regolamenti comunali proposti dalla Giunta Municipale ma di competenza consiliare.

Può formulare altresì pareri su specifici argomenti, anche in materie diverse da quelle previste dal comma precedente, se richiesto con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, e comunque rientranti nelle sue competenze.

Art. 6

(Commissione Redigente)

La Commissione Permanente Redigente cura la redazione dei seguenti atti.,

1. . Statuto Comunale ed eventuali sue modifiche ed integrazioni nei modi e limiti previsti dall'art.3 dello Statuto Comunale stesso;
2. regolamenti comunali e loro modifiche ed integrazioni;
3. schemi di convenzione da adottare da parte del Consiglio ai sensi dell'art.42 , comma 2, lett.c), D. Lgs. 267/00.

Detti atti, redatti in articoli, anche con l'ausilio del Segretario Comunale, ove richiesto dal Presidente della Commissione, unitamente ad una relazione, verranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale nei modi e nei termini previsti dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 7

(Commissioni temporanee e speciali)

In qualsiasi momento il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza semplice l'istituzione di Commissioni temporanee o speciali.

La delibera di istituzione ne definirà l'oggetto ed i compiti, nonché i termini perentori entro cui riferirà dei suoi lavori al Consiglio.

Non possono essere assegnate alle Commissioni temporanee o speciali compiti già attribuiti dal presente regolamento alle Commissioni Permanenti, né i poteri attribuiti dallo Statuto alle Commissioni di indagine di cui al successivo articolo otto.

La composizione ed il funzionamento sono regolati dagli articoli due e tre del presente regolamento.

La partecipazione alle Commissioni temporanee o speciali non soggiace alle limitazioni di cui all'articolo due, comma tre, del presente regolamento.

Art. 8

(Commissione di indagine)

In qualunque momento il Consiglio Comunale potrà stabilire l'istituzione di Commissioni di indagine ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale.

La composizione, il funzionamento e le competenze di dette Commissioni di indagine sono stabilite dallo Statuto Comunale.